Giudice di pace di Roma - sezione Penale – Ordinanza del 29.11.23 - Proc. n. 125/22

R.G. GDP - n. 2805/20 R.G. N. R.

Processo penale – testimonianza difensore costituito parte civile - Ammissibilità

L'art. 51 del codice deontologico stabilisce relativamente alla "testimonianza dell'avvocato" che *"l'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale ad essa inerente"*

La norma deontologica va letta nel più complesso quadro della disciplina legislativa vigente, dettata dalle norme del codice di procedura penale.

L'art. 200 c.p.p. prevede, tuttavia, che alcuni soggetti che ricoprono particolari uffici o esercitano particolari professioni, tra i quali gli avvocati, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ufficio o professione, riconoscendo così ad essi la facoltà di opporre il "segreto professionale" e di essere esentati dall'obbligo di deporre; pur spettando al giudice il potere di sindacare l'opposizione del segreto professionale da parte del testimone e, ove tale opposizione risulti infondata, di ordinare allo stesso di deporre.

Sia l'art. 200 del codice di rito penale che la richiamata disposizione del codice deontologico stabiliscono, dunque, che il segreto professionale dell'avvocato vale solo ed esclusivamente con riferimento alle "circostanze di fatto apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto".

Nel caso di specie, la persona offesa dal reato è avvocato e, dunque, ha il diritto di potersi difendere e di far valere le proprie ragioni nell'ambito del presente procedimento poiché le vicende per cui la P.O. deve rendere testimonianza, benché collegate al mandato difensivo, non costituiscono fatti o circostanze empiriche che ricadono nel divieto del difensore di rendere testimonianza, trattandosi, invece, di opinioni e apprezzamenti espressi da soggetti terzi, per nulla collegati al rapporto del mandato difensivo, ma inerenti giudizi e opinioni circa le modalità di svolgimento di detto mandato da parte della P.O.

RIF: Cass. Sez. UU. n. 22253/17

RIF.: Cass. pen., Sez. 6, n. 7440 del 10 gennaio 2017

RIF: Cass. pen., Sez. 2, n. 13369 del 7 gennaio 2011.